



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. TECNICO ex ASL TO2

Via Medail, 16 – 10144 Torino
Tel. 011-4393600 Fax 011-4393602
Email: segreteria tecnico.ospedali@asl citta di torino.it
PEC: tecnico-ex-aslto2@pec.asl citta di torino.it

Prot. n. /17 del Torino,
Tit. Cat. Cl.
Rif. Prot. n. del

LETTERA DI INVITO

Spett.le Impresa

Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l'acquisizione del "Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV – SGB, al Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" da eseguirsi per un periodo di 24 mesi", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. .

Codice Processo S-4-16 Attività 12-16

CIG:72930585D9

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre n. 887/5/2017 del 16/06/2017.

L'approvazione degli elaborati tecnici e amministrativi è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 896/5/2017 del 17/11/2017.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), è il Direttore della S.C. Tecnico ex ASL TO2 - Arch. Remo Viberti, e-mail: remo.viberti@asl citta di torino.it

La documentazione di gara comprende:

- la presente Lettera di invito, comprensiva di n. 9 Modelli allegati (RVB-015-17);
- Elenco elaborati (RVB-014-17);
- Schema di contratto (RVB-016-17);
- Schema di offerta (RVB-017-17);
- Patto di integrità (RVB-018-17);
- Capitolato speciale di appalto (RVB-020-17);
- n. 1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze relativo ai gruppi statici di continuità in dotazione al Presidio ospedaliero Maria Vittoria, al Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai presidi territoriali delle Circ. 4 e 5, comprensivo di n. 2 allegati grafici (ISC-024-14);
- n. 1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza relativo ai gruppi statici di continuità in dotazione al Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco e alla R.S.A. di Via Botticelli, 130 comprensivo di n. 1 allegato grafico (RVB-021-17);
- Computo metrico estimativo (ISC-059-16);
- Elenco Prezzi di progetto (ISC-061-16);
- Schede tecniche con ubicazione UPS ed alimentatori – Presidio ospedaliero Maria Vittoria, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e presidi territoriali delle Circ. 4 e 5 (ISC-066-16);
- Schede tecniche con ubicazione UPS ed alimentatori – Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco ed R.S.A. di Via Botticelli, 130 (RVB-019-17);
- Fac Simile “rapporto di intervento” UPS (CRD-127-13);
- Tempi previsti per sostituzione batterie UPS (RFR-003-17).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aslcittaditorino.it>

Codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, di seguito meglio specificato.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 19/12/2017, non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che non perverranno entro tale termine.

1. Oggetto, durata ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione e l'esecuzione di verifiche periodiche di apparati elettrici afferenti alle sorgenti di sicurezza che sono ubicati presso i Presidi ospedalieri OMV – SGB, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e strutture territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 (Punto. 1 Capitolato speciale d'appalto).

Il luogo di esecuzione del servizio riguarda diverse sedi dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" in Torino, come specificato al Punto 1 del Capitolato Speciale di appalto (n. doc. RVB-020-17).

L'appalto non è suddiviso in lotti al fine di non rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente onerosa e difficile dal punto di vista tecnico considerato che i requisiti di fatturato richiesti per la partecipazione sono parametrati su importi che lasciano aperta la possibilità di ampia partecipazione agli operatori del settore, incluse anche le piccole imprese poiché i fatturati richiesti, non elevati, rientrano comunque entro i limiti dimensionali previsti dal D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005 per poter qualificare un operatore economico come "piccola impresa".

La manutenzione si articola, così come specificato ai punti 5 e 6 del Capitolato speciale e all'art. 13 dello Schema di contratto, separatamente con gestione autonoma per ciascuna delle sue Aree di competenza.

La durata prevista è di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio, indicata nel Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 150.401,73 (euro centocinquantamilaquattrocentouno/73), di cui € 1.340,00 (euro milletrecentoquaranta/00), ovvero € 670,00 (euro seicentoseventanta/00) per ogni ambito territoriale per l'attuazione dei piani di sicurezza **non soggetti a ribasso**.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, **soggetto a ribasso** ammonta ad euro 149.061,73 (euro centoquarantanovemilasessantuno/73), è scomponibile nei seguenti importi parziali:

Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione i Presidi ospedalieri OMV-SGB, Compensorio ospedaliero OAS-BV e territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7	
€ 97.495,05	Per la retribuzione del servizio relativo agli UPS in dotazione al <i>Presidio ospedaliero Maria Vittoria, Compensorio Amedeo di Savoia – Birago di Vische e Strutture territoriali delle Circ. 4 e 5</i>
€ 51.566,68	Per la retribuzione del servizio relativo agli UPS in dotazione al <i>Presidio ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco" ed alla R.S.A. di Via Botticelli, 130</i>
€ 149.061,73	Importo complessivo, <i>escluso</i> oneri per la sicurezza

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'ASL "Città di Torino".

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari a € 67.025,25 (euro sessantasettemilaventicinque/25).

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

2. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 4 della presente Lettera di invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- 2.1** ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è **vietato**, ai concorrenti, di **partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- 2.2** ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- 2.3** ai sensi dell'art. 48, comma 7, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi, è **vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;
- 2.4** ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
- 2.5** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti generali e cause di esclusione

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto di seguito previsto:

4.1 Requisiti di idoneità

Ai sensi di quanto previsto all'art. 83, comma 3, del Codice i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto oppure nell'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) istituito presso la C.C.I.A.A. e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.

Si precisa che:

- a) nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice, in considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio richiesto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.2.1 fatturato globale minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato (2014-2015-2016) non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), IVA esclusa. La comprova è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I, del Codice, per le società di capitali mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma di

impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

4.2.2 fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi con bilancio approvato (2014-2015-2016) pari, almeno, ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), IVA esclusa. Il fatturato specifico è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo e deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

4.3 Requisiti di capacità tecnica

esecuzione nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) di un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di gara a favore di enti pubblici o privati di importo non inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'indicazione del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipulazione del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa che i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 47, del Codice devono essere posseduti:

- a) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario. Nel caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
- b) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, il suddetto requisito deve essere soddisfatto direttamente dal consorzio medesimo;
- c) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, il suddetto requisito deve essere soddisfatto direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

4.4 Indicazione per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) deve essere posseduto da ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'Impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'Impresa mandataria.

Per il requisito di capacità tecnica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.3.

4.5 Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nell'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) istituito presso la C.C.I.A.A. e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nel caso di consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.

I requisiti di capacità economico e finanziaria nonché tecnica, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ovvero per la dimostrazione dei requisiti morali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o qualora non soddisfatti i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione di cui al punto 14.4 della presente Lettera di invito (Modello F).

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del Codice:

- il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara;

- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non può essere autorizzato.

I soggetti affidatari dei contratti, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del Codice la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i, del/i cottimista/i e del/i subcontraente/i; i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 105 del Codice.

7. Garanzia provvisoria e definitiva

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 3.008,00 (euro tremilaotto/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della Stazione appaltante. Il succitato comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7.1 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- c) Ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7.2 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari;

- 2) nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2004, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- 3) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, per almeno 180 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte;
- 5) essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, dall'impegno espresso del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) la garanzia deve, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice, prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d. l'offerta dei concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Il succitato comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono avvalersi della riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della "garanzia provvisoria". La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 della succitata

norma, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della "garanzia provvisoria" è soggetto ad ulteriori riduzioni, anche cumulabili con quella di cui al precedente periodo, contemplate nel succitato comma 7. Per fruire di tali benefici l'operatore economico deve segnalare e documentare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

7.3 In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere nelle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria solo se tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della/e certificazione/i;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia posseduta dal consorzio (o anche da una delle imprese consorziate indicate quali esecutrici?).

7.4 Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

7.4.1 la "cauzione definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Alla "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la "garanzia provvisoria";

7.4.2 specifica polizza di assicurazione, comprensiva della Responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con validità non inferiore alla durata del servizio, con i seguenti massimali:

- Per i danni da esecuzione: valore del contratto;
- Per la responsabilità civile verso terzi, intendendo come tali anche tutto il personale alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", per i rischi derivanti dalla responsabilità dell'Aggiudicatario per la verifica e la manutenzione dei gruppi elettrogeni: euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

In alternativa alla stipulazione della succitata polizza, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio di che trattasi, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali per sinistro non è inferiore:

- Per i danni da esecuzione: al valore del contratto;

- Per la responsabilità civile verso terzi a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice la Stazione appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria; tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

8. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico e finanziario, è acquisita, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), la documentazione che non sia rilasciata dalla predetta BDNCP verrà acquisita dalla Stazione appaltante in conformità a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

9. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" (<http://www.aslcittaditorino.it>) nella sezione Bandi di gara richiamando l'oggetto della procedura di gara.

10. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento all'indirizzo e-mail: remo.viberti@aslcittaditorino.it **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2017**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito web aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (<http://www.aslcittaditorino.it>), nella sezione Bandi ed esiti di gara, richiamando l'oggetto della procedura di gara.

Gli operatori economici interessati sono pertanto invitati a visionare periodicamente la sezione bandi sul sito internet, per controllare ed esaminare l'eventuale pubblicazione dei chiarimenti.

11. Modalità di presentazione della documentazione

11.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola copia** del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- c. nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, la domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'Impresa;
- d. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.aslcittaditorino.it>.

11.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. .

11.3 Le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente utilizzando i **modelli (A, B, C-C-Bis, D, E, F, G, ed H)**, allegati alla presente Lettera di invito.

12. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolare prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione dalla gara.**

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

13. Comunicazioni

13.1 Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dal paragrafo 11 tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: tecnico-ex-aslto2@pec.aslcittaditorino.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante, diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

13.2 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi.

13.3 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutte le imprese ausiliarie.

14. Ulteriori disposizioni

Non saranno ammesse e/o escluse, fatto salvo il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le domande di partecipazione che non rispettano in particolare le cause di esclusione previste nella presente Lettera di invito.

La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di affidamento, senza alcun diritto del concorrente a rimborso spese o quant'altro.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di parità della migliore offerta si procederà all'affidamento mediante sorteggio tra i concorrenti che hanno presentato il medesimo ribasso percentuale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del codice, si precisa che non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione della documentazione prescritta, ovvero qualora le dichiarazioni rese non corrispondano alle risultanze degli atti, l'affidamento sarà annullato.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del Codice di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento, in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, previa comunicazione scritta ai sensi dell'art. 109, comma 3, del Codice.

In caso di offerta giudicata anomala al termine della verifica di anomalia, la Stazione appaltante escluderà tale offerta dalla gara.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

15.1 Il plico esterno contenente l'offerta economica e la documentazione amministrativa prescritta nella presente Lettera di invito, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2017 esclusivamente** presso la segreteria della S.C. Tecnico dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" ex ASL TO2, Via Medail, 16, 10144 Torino. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

15.2 E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, escluso il sabato, presso la segreteria della S.C. Tecnico dell'ASL "Città di Torino" ex ASL TO2, sito in Torino, Via Medail, 16. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

15.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV – SGB, al Comprensorio ospedaliero OAS – BV e ai Presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" ex ASL TO2. Periodo 24 mesi. Codice processo: S-4-16" - CIG: 72930585D9. Scadenza Offerte - NON APRIRE". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzio ordinario di concorrenti) o in caso di avvalimento vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali di tutti i singoli partecipanti, sia già costituiti sia da costituirsi e dell'impresa ausiliaria.

15.4 Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”;

“B – Offerta economica”.

16. Contenuto della Busta “A – Documentazione amministrativa”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti, i seguenti documenti:

16.1 Domanda di partecipazione. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI).

16.1.1 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

16.1.2 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento e agli operatori economici consorziati di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.2 La Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all’originale della relativa procura. (Modello A).

Si precisa che:

16.2.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;

16.2.2 nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

16.2.3 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

16.2.4 nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’Impresa.

16.3 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il concorrente (Modello B):

A1) a pena di esclusione:

- a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. Per le Società Cooperative dovranno essere indicati gli estremi di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;
- b) attesta che nell'anno antecedente la data della presente Lettera di invito non vi sono stati o vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, e dichiara (nel secondo caso) se sussistono in capo a tali soggetti condizioni ostative di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice e in caso positivo, che da parte dell'impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tale/i soggetto/i;
- c) attesta che nell'anno antecedente la data della presente Lettera di invito non si è verificata cessione/affitto d'azienda o ramo d'azienda o incorporazione o fusione societaria, ovvero indica la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria e le società coinvolte.

B1) a pena di esclusione il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, salvo i casi di cui ai commi 7 e 8 del Codice, e precisamente:

- 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 80, comma 1, del Codice)

per uno dei seguenti reati:

- a) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-*bis* del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) del Codice);
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile (art. 80, comma 1, lett. b) del Codice);
- b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile (art. 80, comma 1, lett. b-*bis*) del Codice);

- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lett. c) del Codice);
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lett. d) del Codice);
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) del Codice);
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lett. f) del Codice);
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) del Codice);

oppure, se presenti condanne

- 1) che ha riportato le condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, emesse nei propri confronti, ma ricorrono i presupposti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, come da documentazione allegata, utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati (art. 80, comma 1, del Codice). Indica, inoltre, le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, **l'esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo è disposta** se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei due soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente Lettera di invito, qualora l'Impresa non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda o incorporazione o fusione societaria l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto il ramo d'azienda o l'azienda nell'ultimo anno antecedente la Lettera di invito.

L'esclusione è, inoltre, disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli institori e dei procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e dei titolari di poteri gestori e continuativi.

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.3 – B1), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al paragrafo 17.3 – B1), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) del Codice (Modello C) devono essere rese personalmente dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambe i soci.

- **a pena di esclusione**, l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente Lettera di invito (dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda o incorporazione o fusione societaria le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente Lettera di invito.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera della presente Lettera di invito.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; dichiara, inoltre, se sussistono in capo a tali soggetti condizioni ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e che da parte dell'Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tale/i soggetto/i.

L'indicazione del nominativo dei soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica dell'anno antecedente la data della Lettera di invito sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

- 2) che nei propri confronti, nei confronti dei propri familiari conviventi nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui il sottoscritto dichiarante sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (art. 80, comma 2, del Codice)
- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del Codice).

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

oppure, in caso di gravi violazioni definitivamente accertate

- 3) indica tutte le infrazioni definitivamente accertate e precisa, per ciascuna di queste, che l'istanza di rateizzazione fiscale è stata accolta nonché gli estremi del provvedimento di accoglimento.

Si precisa che l'istanza di rateizzazione deve, a pena di esclusione, essere stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e precedere l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità fiscale.

- 4) l'inesistenza di una delle seguenti situazioni, nei casi di cui all'art. 105, comma 5, del Codice, e precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice)

oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

- b) di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h) della legge 7 agosto 2012, n. 134, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ (inserire riferimenti di autorizzazione, n. , data, etc.) e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis* del succitato R.D.; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b1-b4;

oppure

- b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h) della legge 7 agosto 2012, n. 134, giusto decreto del Tribunale n di _____ del _____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a **pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- b1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- b4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice).

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del Codice;
- e) di non aver preso parte ad alcuna attività ai fini della preparazione della procedura di gara di cui all'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

oppure

- e) di aver preso parte ad attività ai fini della preparazione della procedura di gara di cui all'art. 67 del Codice, ma che la partecipazione alla suddetta procedura non costituisce causa di alterazione della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice) e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- f-ter) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice)
- g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);

- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice) e il numero dipendenti in forza;
- l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
- m) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lett. m), dell'art. 80 del Codice:
 - di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, non sono stati estesi i divieti e le decadenze derivanti da misure di prevenzione nei confronti dei propri conviventi nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui il sottoscritto dichiarante sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

Attesta, inoltre:

- C1) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- D1) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e della Cassa Edile, se dovuta;
- E1) di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;

- F1) indica il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori, le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, se dovuta, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- G1) di essere in regola con la contribuzione INPS, INAIL e Cassa Edile, se dovuta, al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- H1) indica che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare a ditte qualificate l'esecuzione del servizio ovvero non intende subappaltare l'esecuzione del servizio;
- I1) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,

ovvero qualora si sia avvalso di tali piani

attesta di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 ma che gli stessi si sono conclusi;

- L1) di aver preso piena e perfetta conoscenza delle condizioni tutte che regolano l'appalto, di accettare integralmente:
- la presente Lettera di invito;
 - il Capitolato Speciale di appalto;
- M1) di accettare, **a pena di esclusione**, il Patto di Integrità, come allegato alla documentazione della presente procedura di affidamento (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- N1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- O1) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- P1) indica l'indirizzo PEC e il fax per tutte le comunicazioni, di cui all'art. 76, del Codice, inerenti la presente procedura di affidamento.
- Si precisa che in caso di mancata o errata indicazione la Stazione appaltante non sarà responsabile del tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- Q1) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2016, n. 136 e s.m.i., in caso di affidamento, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati;

- R1) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:
- di possedere il requisito previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice ed allega copia/e conforme/i della/e relativa/e certificazione/i;
- S1) di aver preso visione dei luoghi;
- T1) di possedere l'attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- U1) di provvedere, prima della data di inizio del servizio, a produrre copia di polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione per fatti derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi;
- V1) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà "di accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà "di accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/professionale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di accertare, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risulta aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revoca; qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;

Al Modello B dovrà essere allegata, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. .

16.4 Dichiarazione del legale rappresentante concernente: (Modello G)

- il fatturato minimo globale dell'Impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato (2013-2014-2015) pari ad almeno € 250.000,00, suddiviso per annualità;

- fatturato minimo specifico dell'Impresa nel settore di attività oggetto dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato (2013–2014–2015) pari ad almeno € 250.000,00, suddiviso per annualità. Detta dichiarazione deve contenere l'indicazione degli importi;
- elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto di gara eseguiti nell'ultimo triennio (2013–2014–2015), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

16.5 In caso di avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la documentazione prevista dall'art. 89, comma 2 del Codice e precisamente (Modello F):

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale, ovvero di capacità economica, finanziaria e tecnica, per i quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale:
 - 1) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice, come dettagliato al punto 17.3- B1) della presente Lettera di invito;

- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. 1) del Codice devono essere rese personalmente dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambe i soci.

Le succitate dichiarazioni devono, inoltre, essere rese anche dai procuratori speciali delle società muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

- **a pena di esclusione**, l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. 1) del Codice, devono essere rese personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente

la data della presente Lettera di invito (dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambe i soci).

In caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda o incorporazione o fusione societaria le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente Lettera di invito.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; dichiara, inoltre, se sussistono in capo a tali soggetti condizioni ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e che da parte dell'Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tale/i soggetto/i.

Le succitate dichiarazioni devono, inoltre, essere rese anche dai procuratori speciali delle società muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

- 2) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 3) si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, le risorse necessarie, che devono essere descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

d) il concorrente dovrà, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. Per le Società Cooperative dovranno essere indicati gli estremi di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;

- attesta quanto richiesto ai punti 17.3 – A1– B1- D1- E1- G1- I1- L1- M1 – N1.

16.6 A pena di esclusione, allega la **Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)** di € 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016.

16.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, così come aggiornata dalla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento occorre presentare anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria.

16.8 A pena di esclusione, allega documento, in originale o copia autentica, attestante la **“garanzia provvisoria”** di cui al punto 7 della presente Lettera di invito, con allegata dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

16.9 Modello GAP – Impresa partecipante (Modello H). Il concorrente deve produrre il modello GAP, debitamente compilato e corredato di un timbro identificativo e della sottoscrizione del legale rappresentante.

17. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e imprese artigiane:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario

a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica. Con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

a pena di esclusione, dichiarazione in cui indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dagli operatori economici consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (Modello E):

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto della/e mandante/i o consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nessun dato riferito all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico.

18. Contenuto della Busta "B" – Offerta economica.

Nella busta "B" – Offerta economica devono essere contenuti, **a pena di esclusione**:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, e in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura, contenente:

- il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi
- l'indicazione del ribasso percentuale unico e uniforme, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sull'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice.

La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 17.2 della presente Lettera di invito.

L'offerta economica sarà redatta utilizzando preferibilmente il "MODELLO SCHEMA DI OFFERTA" (Modello D)

Il ribasso percentuale verrà preso in considerazione sino alla seconda cifra decimale; un'eventuale terza cifra *non* verrà presa in considerazione. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido quello espresso in lettere.

La sottoscrizione deve essere apposta in originale.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

19. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Codice con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice qualora ai sensi del l'art. 97, comma 8, del Codice il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a 10 (dieci).

In relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto, poichè le caratteristiche e le condizioni delle prestazioni da eseguire sono ben definite nel Capitolato Speciale di appalto, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso risponde correttamente alla scelta del criterio più adeguato. Tenuto conto, altresì, che le prestazioni oggetto del contratto possono essere eseguite da tutte le imprese presenti sul mercato per la specifica attività di che trattasi, si assicura, inoltre, una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

Il calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3-*bis*, del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

I calcoli per la determinazione della soglia di anomalia saranno svolti sino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara.

20. Operazioni di gara

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della S.C. Tecnico, in Torino, Via Medail, 16 **il giorno 21/12/2017 alle ore 11.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Qualora l'apertura dei plichi e la verifica dei contenuti per accertare la correttezza formale della documentazione amministrativa si protraesse oltre le ore 18.00 il Responsabile del procedimento potrà sospendere la seduta pubblica, rinviandola al giorno successivo, alla medesima ora e nel medesimo luogo.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e giorno che saranno pubblicate sul sito web aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino <http://www.aslcittaditorino.it> nella sezione Bandi ed esiti di gara richiamando l'oggetto della procedura di gara.

20.2 Il Responsabile del procedimento assistito da due testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario per la redazione del verbale delle operazioni di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità. Una volta aperti, verificherà la presenza all'interno dei plichi di due buste separate e idoneamente sigillate (busta "A – Documentazione amministrativa" e Busta "B – Offerta economica"). Il Responsabile del procedimento, sulla base della documentazione contenuta nella Busta "A – Documentazione amministrativa", procederà:

a) a verificare la correttezza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate a quanto richiesto nella presente Lettera di invito

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, **ad escludere dalla gara** il consorzio e il consorziato. Se accertata tale violazione, oltre all'esclusione dalla gara sia del consorzio sia dei consorziati, si applica l'art. 353 del Codice penale;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, **ad escluderli dalla gara**;

d) a verificare, in caso di avvalimento, che un soggetto non si avvalga di una impresa ausiliaria che risulti ausiliaria rispetto ad altro/i concorrente/i e che un'impresa ausiliaria partecipi, in qualsiasi altra forma, alla gara medesima e, in caso positivo, **ad escludere dalla gara i relativi concorrenti**.

Il Responsabile del procedimento nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da questi presentate e procede all'eventuale **esclusione dalla gara dei concorrenti** non in possesso dei suddetti requisiti, precisandone i motivi.

Il Responsabile del procedimento dà atto dell'eventuale ammissione con riserva delle offerte per le quali sarà necessario richiedere, integrare o regolarizzare la documentazione o le dichiarazioni sostitutive ovvero richiedere chiarimenti, stabilendo se tale necessità comporterà la sospensione delle operazioni di gara.

20.3 In assenza di motivi ostativi al prosieguo delle operazioni di gara, nella stessa seduta o in eventuale successiva seduta pubblica il Responsabile del procedimento procede all'apertura delle buste "B – Offerta economica", presentate dai concorrenti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti. Qualora il Responsabile del procedimento, accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

20.4. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o superiore a 10 (dieci), il Responsabile del procedimento **procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata** ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. I calcoli per la determinazione della soglia di anomalia saranno svolti sino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

In caso di numero di offerte valide inferiore a 10 (dieci), non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate all'art. 97 del Codice.

20.5 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il Responsabile del procedimento redigerà apposito verbale relativo alle attività svolta e la graduatoria nonché a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dalla presente Lettera di invito. Si informa che:

- il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, con sede Legale in Torino, Via San Secondo 29;

- il responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. Tecnico ex ASL TO2 – Arch. Remo Viberti;

24. Trasparenza amministrativa e diritto di accesso

Le domande per l'esercizio del diritto di accesso di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: ASL Città di Torino – S.C. Tecnico ex ASL TO2 – Via Medail, 16 – 10144 Torino e – mail: remo.viberti@aslcitytorino.it e indicare espressamente i documenti oggetto della richiesta, nonché l'interesse personale e concreto a ragione della stessa.

In caso di domande irregolari o incomplete la Stazione appaltante ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni lavorativi.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore S.C. Tecnico ex ASL TO2
Arch. Remo VIBERTI

Documento sottoscritto con firma elettronica qualificata

Documentazione in allegato alla presente Lettera di Invito:

Modello A	Domanda di partecipazione
Modello B	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà
Modello C e C-Bis	Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici resi dai soggetti ai sensi dell'art. 80, commi 1,2 e 5 lettera l), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Modello D	Schema di offerta (RVB-017-17)
Modello E	Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza
Modello F	Avvalimento
Modello G	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a comprova della capacità economica e finanziaria e di quella tecnica
Modello H	Mod. GAP

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

54-28-3F-CE-25-0A-F2-39-C9-EF-47-C9-E9-E5-58-33-1D-B4-AB-96

CADES 1 di 1 del 28/11/2017 15:08:51

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 15:19:42 al 25/11/2019 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48


